



ASSOCIAZIONE PROCURATORI

ACCORDO ECONOMICO EX ART 4 R.E. FIP PER
PRESTAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI ALLENATORE

TRA LE PARTI:

La Società sportiva dilettantistica _____ con sede in _____ alla _____ n. _____ nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. _____ in seguito denominata "**Società**", con C.F./P.Iva _____ affiliata alla FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO con il n. _____, con mail spes _____@spes.fip.it e associata alla Lega Nazionale Pallacanestro, la quale dichiara come proprio recapito di posta elettronica il seguente indirizzo _____

E

Il Sig. _____, CF. _____ con qualifica CNA _____ domiciliato in _____ alla _____ n. _____ in seguito denominato "**Allenatore**", il quale dichiara come proprio recapito di posta elettronica il seguente indirizzo _____

PREMESSO CHE

- l'attività della Società è svolta a carattere dilettantistico ed è considerata tale dalla Federazione Italiana Pallacanestro;
- le Parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 67 co. 1 lett. m) e 69 D.P.R. 917/86 T.U.I.R. così come da ultimo modificato dall'art. 90 L. 289/02 ed eventuali successive modifiche nel testo vigente alla data di stipulazione del presente accordo;
- le Parti, dopo approfondito esame, escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla legge 91/81 e/o comunque tra quelle di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c.;
- Il presente accordo è integrato dal "**Regolamento Interno ALLENATORI Società dilettantistiche associate alla LNP**", in seguito denominato "Regolamento", di cui le Parti dichiarano di conoscere il contenuto, per averne preso visione, ed accettarlo integralmente, costituendo, parte integrante del presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO / sbarrare l'opzione non scelta

- L'Allenatore si impegna per la stagione sportiva / per le stagioni sportive _____ a tesserarsi alla F.I.P. in favore della Società e a prestare la propria attività di Allenatore di pallacanestro presso la Società nei termini e comportamenti così come stabilito dal presente accordo e dal Regolamento. Il periodo di competenza della singola stagione sportiva va inteso dal 1 luglio al 30 giugno.
- L'Allenatore si renderà disponibile per le attività della Società già dalla data di sottoscrizione del presente accordo svolgendole, per quanto richiesto dalla Società, dalla sua residenza e non presso la sede della Società, fatte salve eventuali diverse esigenze della Società. In tale ultimo caso la Società

(La Società)

(L'Allenatore)



sarà tenuta ad indennizzare l'Allenatore delle spese previa preventiva approvazione secondo quanto anche stabilito al art. 5.

3. In caso di accordo pluriennale, l'Allenatore avrà diritto a un periodo di sospensione dell'attività di squadra di minimo quattro settimane, da concordare con la Società, nel periodo compreso tra l'ultima gara ufficiale di campionato e la data di inizio preparazione alla stagione sportiva successiva.
4. La Società, per ogni stagione di accordo, si impegna a convocare l'Allenatore per il raduno precampionato ed a provvedere al suo tesseramento, prima della prima partita ufficiale di ogni stagione, utilizzando la procedura prevista dalla F.I.P. per il campionato di riferimento e l'Allenatore si impegna ad accettarlo con la procedura telematica, a seguito della firma del presente accordo.
5. Se la Società dovesse risultare inadempiente, ovvero non dovesse convocare per il precampionato e/o non tesserare l'Allenatore entro i termini sopra stabiliti, o se l'Allenatore dovesse risultare inadempiente, ovvero non presentarsi alla convocazione per il precampionato e/o non accettare il tesseramento sottoposto dalla Società, tale atto sarà considerato come manifesta e irrevocabile volontà di risoluzione unilaterale del presente accordo da parte dell'inadempiente. Dopo tale termine disatteso l'Allenatore sarà libero da ogni vincolo e potrà tesserarsi con altra squadra senza che la Società possa opporre alcun veto, vincolo o rivendicazione economica. La Parte inadempiente dovrà pagare all'altra un indennizzo di misura pari al compenso complessivo previsto all'art. 5, ed ancora non corrisposto, entro 30 gg dal termine disatteso.

Le convocazioni ai fini del presente articolo e ogni altra comunicazione tra le Parti potranno avvenire agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati.

ART.3 IMPEGNI DELL'ALLENATORE

Per il migliore espletamento di detta attività, l'Allenatore in particolare si impegna:

1. ad assumere la responsabilità tecnica della squadra a lui affidata di cui stabilisce ed attua l'indirizzo tecnico nonché la tempistica e le modalità di preparazione ed allenamento;
2. a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico della Società, in relazione alle funzioni a lui affidate;
3. a collaborare con la Società nel diffondere fra gli atleti la conoscenza delle necessarie norme igieniche, regolamentari e tecniche, a controllare la condotta morale e sportiva degli atleti stessi e nel favorire l'affiatamento della squadra; a controllare che siano utilizzate con diligenza le attrezzature sportive della Società;
4. al rispetto del dovere di fedeltà nei confronti della Società ed al più assoluto riserbo sugli aspetti, sia tecnici che generali, legati alla vita della squadra e della Società;
5. a partecipare e dirigere in panchina tutte le gare ufficiali in programma (sia nazionali che internazionali), amichevoli e di allenamento, ai tornei estivi ed alle manifestazioni e tornei cui la Società partecipi;
6. a partecipare e dirigere gli allenamenti tecnico-tattici utilizzando le strutture tecniche messe a disposizione dalla Società;
7. a supportare le attività organizzative della Società, già da prima del precampionato, per quello che riguarda la composizione della squadra, in particolare la valutazione e scelta degli atleti e dei componenti dello staff, e il predisporre il calendario delle attività tecnico-agonistiche in relazione alle disponibilità degli impianti di cui fruisce la Società;
8. a concordare il programma di allenamento fisico con il preparatore atletico della Società;
9. ad avvalersi della collaborazione di eventuali assistenti allenatori della Società, che in ogni caso dovranno essere sottoposti al gradimento dell'Allenatore, al fine di articolare in modo ottimale il lavoro di allenamento e di preparazione tecnico-tattica, nonché favorire l'evoluzione tecnica e professionale dei suddetti;

(La Società)

(L'Allenatore)



ASSOCIAZIONE PROCURATORI

10. a promuovere la diffusione e l'elevazione dell'immagine societaria, partecipando, entro i limiti consentiti dagli impegni, a manifestazioni, riunioni o clinic di carattere tecnico-sportivo;
11. a sottostare alle decisioni di ordine sanitario prese dai medici ufficiali della Società in merito alle disponibilità degli atleti per allenamenti e gare, e fornire ai suddetti medici tutta la collaborazione necessaria alla loro opera di prevenzione, assistenza ed intervento sanitario;
12. a rispettare con diligenza e puntualità gli impegni assunti verso la Società;
13. a condurre un regime di vita idoneo al raggiungimento dei risultati sportivi prefissati;
14. a non assumere sostanze stupefacenti, psicofarmaci e comunque sostanze che riducono la capacità di vigilanza e di controllo;
15. a non fare uso di sostanze non comprese nella normativa antidoping assunte con il preciso intento di condizionare le proprie capacità psico-fisiche;
16. a fornire nei confronti dei dirigenti, degli atleti, degli altri componenti dello staff tecnico, degli arbitri, dei medici della Società, la massima collaborazione con spirito improntato all'educazione e alla correttezza;
17. ad indossare durante il periodo di attività il materiale fornitogli dalla Società, e ad usare, per detti indumenti, la borsa fornita dalla Società;
18. a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione del proprio domicilio e del proprio recapito telefonico;
19. a garantire la massima disponibilità e collaborazione per quanto attiene il rispetto degli impegni pubblicitari della Società nei riguardi degli sponsor e dei fornitori ufficiali, partecipando ad eventuali iniziative promo-pubblicitarie preventivamente concordate;
20. ad autorizzare la Società ad utilizzare proprie immagini e filmati tratti dall'attività sportiva svolta per la Società;
21. a non sollevare eccezioni ad eventuali riprese televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni promosse dai mass media o organizzate dai partner promo-pubblicitari della Società a cui quest'ultima gli chiederà di partecipare. L'intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso ulteriore;
22. a nulla pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i partner promo-pubblicitari della Società intendessero usufruire della sua immagine di Allenatore per scopi pubblicitari;
23. a non disputare con altre squadre partite o tornei amichevoli, a meno che non gli sia consentito da regolare nullavista della Società;
24. a non svolgere attività ad alto rischio di pericolosità, tale che possa comprometterne l'esecuzione della prestazione, nel periodo di durata del presente contratto;
25. a non effettuare scommesse sportive aventi ad oggetto i campionati di pallacanestro della FIP.

3

ART.4 QUALIFICA / sbarrare l'opzione non scelta

1. In relazione alle stabilite mansioni di cui al Regolamento si dà atto che va riconosciuta all'Allenatore la qualifica esclusiva di "**Allenatore Capo**" / "**Assistente Allenatore**".
2. Nel campo delle competenze tecniche dell'Allenatore, la Società non potrà effettuare alcuna ingerenza tale da non consentire allo stesso l'utile svolgimento degli incarichi affidati.
3. La Società si impegna, per quanto possibile, a mantenere la migliore efficienza delle attrezzature sportive utili all'Allenatore per lo svolgimento della sua attività.
4. Il trasferimento di mansioni, rispetto a quelle previste dal presente accordo e dal Regolamento, potrà avvenire solo con il consenso dell'Allenatore. Pertanto, nel caso in cui la Società sollevi l'Allenatore dalla conduzione della squadra, lo stesso non sarà tenuto a nessun altro impegno previsto e non del presente accordo e libero da ogni obbligo.

(La Società)

(L'Allenatore)



ART. 5 COMPENSO DELL'ALLENATORE

1. A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico dell'Allenatore e comunque di tutti gli obblighi previsti di cui al presente accordo e dal Regolamento, la Società si impegna a corrispondere all'Allenatore un compenso ai sensi di quanto previsto dagli artt. 67 co. 1 lett. m) e 69 D.P.R. 917/86 e delle eventuali successive modifiche. Le Parti ritengono che l'impegno ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento per:
- la stagione sportiva _____, la somma complessiva netta di € _____
(_____)
 - la stagione sportiva _____, la somma complessiva netta di € _____
(_____).
 - la stagione sportiva _____, la somma complessiva netta di € _____
(_____)

Le cifre sopra indicate saranno corrisposte per accordo e comodità delle Parti in n. _____
(_____) rate mensili consecutive, di uguale importo, scadenti il giorno _____ di ogni mese che verranno versate all'Allenatore a partire dal mese di _____ fino al mese di _____.

Il compenso è comprensivo ed assorbente di ogni altro emolumento che l'Allenatore pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri. Le erogazioni economiche pattuite non sono collegate al rendimento dell'Allenatore o al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra.

2. L'attività oggetto del presente accordo è tesa al raggiungimento del massimo risultato agonistico possibile in favore della Società. Pertanto, al compenso base di cui al primo comma, potrà essere aggiunto un compenso netto aggiuntivo di ulteriori:

€ _____ = (_____/00) nel caso in cui la Società ottenga _____;
€ _____ = (_____/00) nel caso in cui la Società ottenga _____;
€ _____ = (_____/00) nel caso in cui la Società ottenga _____;

Detti ulteriori compensi aggiuntivi saranno corrisposti entro il termine di giorni 30 dal conseguimento del risultato od obiettivo.

In ipotesi di accordo pluriennale i suddetti premi, in caso di partecipazione a un campionato diverso dalla stagione precedente, verranno rinegoziati in buona fede entro l'inizio della stagione sportiva, e comunque, non oltre il 15 settembre. La rinegoziazione atterrà gli specifici obiettivi o risultati ma non potrà comportare un trattamento economico complessivo peggiorativo rispetto alla stagione precedente.

3. Tutte le somme indicate nel presente accordo si intendono al netto delle ritenute di imposta e/o di acconto che resteranno, nei limiti di legge, a carico della Società fatta salva l'applicazione, ricorrendone i presupposti, di quanto previsto dall'art. 69 co. 2 D.P.R. 917/86 T.U.I.R..

Nel caso in cui nel periodo regolato dal presente accordo dovessero modificarsi i principi sopra enunciati per provvedimenti legislativi in materia fiscale e/o previdenziale, le Parti si obbligano a trasformare ed adeguare le cifre qui stabilite prevedendo che le somme qui elencate siano al lordo di eventuali contribuzioni previdenziali o assicurative poste dalla legge a carico specifico dell'Allenatore.

(La Società)

(L'Allenatore)



ASSOCIAZIONE PROCURATORI

La Società, oltre ad assolvere tutti gli obblighi di Legge previsti, è tenuta a consegnare, a semplice richiesta, all'Allenatore idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute a titolo di imposta e/o di acconto se dovute.

4. In caso di trasferte svolte e autorizzate in via preventiva dalla Società, anche non direttamente legate all'attività della squadra (esempio visionare atleti, presenziare a meeting, visionare partite, sopraluoghi, e altro), la Società si impegna a rimborsare, a piè di lista, all'Allenatore tutte le spese affrontate.
5. Nel caso di inadempimento totale o parziale da parte della Società alle obbligazioni, anche relativamente ad un solo rateo, l'Allenatore avrà la facoltà di sospendere, la propria prestazione, dopo quarantacinque giorni dalla data della scadenza non rispettata, ovvero la sua partecipazione agli allenamenti e alle partite, fino a quando non sarà corrisposto il dovuto, senza che per questo l'Allenatore vada ad incorrere in sanzioni sia disciplinari sia economiche da parte della Società debitrice, che resterà comunque obbligata oltre che per le somme dovute, anche per quelle maturate. In questo periodo l'Allenatore avrà facoltà di allontanarsi dalla sede della Società con obbligo di rientrare entro 48 ore dalla data di avvenuto pagamento delle somme dovute.
6. Le Parti concordano che, nel caso in cui la Società in una delle stagioni di riferimento del presente accordo venga promossa o in ogni caso partecipi al campionato professionistico di Lega LBA (cosiddetta serie A1), è fatto reciproco ed espresso obbligo alle medesime Parti di sottoscrivere il modello predisposto dal contratto professionistico di categoria necessario al Tesseramento, per l'equivalente lordo della somma convenuta per i premi e per i benefit, così come previsto dalla normativa per i depositi di contratto per detta LBA, in quanto assoggettato alla disciplina di cui alla legge 91/81. In difetto la parte inadempiente sarà tenuta al versamento, a titolo di penale, entro 30 gg dell'equipollente somma prevista al lordo.

Art.6 ASSICURAZIONE

Ferma la facoltà di stipulare accordi migliorativi, si richiamano i principi di cui alle DOA dilettanti ed ai Regolamenti LNP e FIP in tema di massimali e franchigie.

Art. 7 ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA

1. In caso di infortuni o stati patologici insorti durante l'accordo, derivati dalla pratica agonistica o altre attività collegate al rapporto tra le Parti (compresi trasferimenti e trasferte) la Società garantirà una completa e qualificata assistenza sanitaria tramite quanto previsto dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero tramite strutture private e/o della Società stessa, assumendone i costi (sanitari e farmaceutici, di eventuali interventi chirurgici e di degenza in istituti ospedalieri o in case di cura, e quelli di riabilitazione) per la parte non coperta dal Servizio Sanitario Nazionale.
2. L'erogazione economica pattuita con la Società spetta all'Allenatore per intero, fino alla scadenza naturale prevista nell'accordo economico individuale, anche in caso di infortunio occorso nello svolgimento della pratica sportiva (nel corso degli allenamenti e/o in ogni altra fase dell'attività) o di altre attività collegate al rapporto tra le Parti (compresi trasferimenti e trasferte), che impedisca in tutto o in parte l'attività medesima.
3. Nel caso di malattia o di infortunio, non occorso nello svolgimento della pratica sportiva o di altre attività collegate al rapporto tra le Parti e che non derivi da dolo o colpa grave dell'Allenatore, o sia conseguenza di svolgimento di pratiche particolarmente pericolose, che abbia prognosi superiore a sei mesi, la Società ha facoltà di risolvere l'accordo economico con preavviso di tre mesi.
4. Nel caso di infortunio con prognosi superiore a due mesi che deriva da dolo o colpa grave dell'Allenatore, o sia conseguenza di svolgimento di pratiche particolarmente pericolose (come lo sci, l'automobilismo, l'alpinismo eccetera), la Società ha facoltà di risolvere l'accordo economico alla data dell'infortunio stesso. Nel caso la Società non intenda risolvere l'accordo economico, potrà, per tutto

(La Società)

(L'Allenatore)



ASSOCIAZIONE PROCURATORI

il periodo di degenza e sino alla ripresa degli allenamenti, non corrispondere all'Allenatore il compenso stabilito per quel periodo e mantenere in essere l'accordo stesso.

5. Ogni terapia e cura sarà decisa con il consenso dell'Allenatore, il quale ha facoltà di avvalersi di medici specialistici di propria fiducia se non intende usufruire di quelli messi a disposizione da parte della Società. In tal caso la Società avrà facoltà di non concorrere al pagamento delle spese eccedenti i costi del Servizio Sanitario Nazionale.
6. In ogni caso, e salvo diverso accordo tra le Parti, l'Allenatore infortunato è tenuto a sottoporsi a sedute di fisioterapia eventualmente necessarie, esclusivamente presso centri della Società. In mancanza di indicazione, o previo consenso della Società, l'Allenatore sarà libero di scegliere un centro di terapia riabilitativa di sua fiducia e le spese saranno a carico della Società.
7. Qualora l'Allenatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria e assistenza riabilitativa proposta dalla Società, potrà rivolgersi a strutture di sua fiducia e la Società non sarà tenuta a concorrere alle relative spese sostenute dall'Allenatore stesso.
8. L'Allenatore deve tutelare in ogni circostanza la propria integrità fisica e psicofisica attraverso una condotta di vita sana e consona al suo ruolo. In caso di malattie, indisposizioni o infortuni, l'Allenatore deve darne immediata comunicazione alla Società e mettersi a disposizione del personale medico della Società stessa.
9. È vietato ed è causa di risoluzione dell'accordo economico individuale l'uso anche occasionale di sostanze psicotrope e di sostanze o metodi doping, il cui elenco con relativi aggiornamenti potrà essere consultabile dal medico della Società.

ART. 8 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Nel caso in cui dovessero continuare e/o ripetersi le condizioni straordinarie verificatesi nella stagione 2019/2020 per effetto della "Pandemia Covid-19", gli accordi qui sottoscritti saranno modificati tra le Parti.
2. Modalità di modifica degli accordi:
 - a) Nel solo caso in cui, a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità governative e/o sanitarie e/o da parte della F.I.P., il campionato non sarà programmato o annullato dalla F.I.P. e pertanto la Società non riterrà di cominciare la preparazione di precampionato, ovvero mai sarà iniziata l'attività (allenamenti), il presente accordo sarà considerato risolto tra le Parti.
Le Parti comunque riconoscono che l'attività dell'Allenatore non è strettamente legata alla sola fase dell'allenamento, riconoscendo espressamente la fase di programmazione antecedentemente al raduno precampionato: per tali motivi, la Società si impegna a corrispondere il solo rateo di settembre come riconoscimento all'Allenatore per il lavoro svolto per la preparazione alla stagione, salvo diversi e nuovi accordi tra le Parti. Inoltre, nulla altro sarà dovuto dall'uno all'altra parte e viceversa.
 - b) Se l'inizio del campionato sarà programmato dalla F.I.P. in una data successiva al 1 novembre 2020, e di conseguenza la Società stabilisca l'inizio della preparazione precampionato, ovvero gli allenamenti, in una data successiva al 1 ottobre 2020, le Parti convengono che la cifra totale stabilita per la stagione sarà ricalcolata per i mesi a partire dal mese in cui sarà fissata la data di inizio attività (allenamenti e precampionato) sino al 30 giugno successivo.
 - c) Se l'inizio del campionato sarà programmato dalla F.I.P. in una data successiva al 1 gennaio 2021, e di conseguenza la Società stabilisca l'inizio della preparazione precampionato, ovvero gli allenamenti, in una data successiva al 1 dicembre 2020, le Parti convengono che il compenso

(La Società)

(L'Allenatore)



ASSOCIAZIONE PROCURATORI

totale stabilito per la stagione sar  ridotto del 20%. Questo nuovo importo sar  corrisposto in importi mensili uguali a partire dal 30 del mese in cui sar  fissata la data di inizio attivit  (allenamenti e precampionato) sino al 30 giugno successivo.

- d) Se le attivit  sportive (ovvero allenamenti e partite) dovessero essere sospese, causa disposizione dell'autorit  governative e/o sanitarie e/o da parte della F.I.P., nel corso della stagione sportiva 2020/2021, la Societ  si impegna comunque al rispetto agli accordi all'art.5 qualora la stagione dovesse riprendere con regolare sviluppo e proseguo (disputa di tutte le partite di stagione regolare ed eventuali playoff).
- e) Se si dovesse dichiarare la chiusura anticipata del campionato (cancellazione) da parte della F.I.P. il nuovo compenso totale che andr  a percepire l'Allenatore verr  corrisposto in importo ridotto cos  calcolato: il totale del compenso stabilito all' art.5 meno l'importo pari alla quota giornaliera (compenso totale/ 360 gg) moltiplicata per il numero dei giorni calcolati dalla data di cancellazione sino al 30 giugno 2021. Esempio: compenso totale €12.000, cancellazione il 30 marzo, calcolo riduzione: $\text{€}12.000/360\text{gg} \times 90\text{gg} = \text{€}3.000$ (riduzione), nuovo totale di compenso ridotto: €9.000.

ART. 9 CLAUSULA RECESSO

1. L'Allenatore concede alla Societ  la facolt  di recedere dal presente accordo al termine della stagione _____ con comunicazione scritta da inviare entro il _____, dietro pagamento di € _____ = (_____/00) da corrispondere entro 10 gg. all'Allenatore quale corrispettivo per il recesso anticipato.
2. La Societ  concede all'Allenatore la facolt  di recedere dal presente accordo al termine della stagione _____ con comunicazione scritta da inviare entro il _____, dietro pagamento di € _____ = (_____/00) da corrispondere entro 10 gg. alla Societ  quale corrispettivo per il recesso anticipato.
3. La Societ  concede all'Allenatore la facolt  di recesso dalla presente scrittura al termine di ogni stagione sportiva di accordo, con comunicazione scritta da inviare entro il 10 luglio con raccomandata A.R. o mezzo equipollente, nel caso la Societ  non abbia provveduto al saldo di ogni spettanza come stabilito per la stagione conclusa.
4. Tutte le somme indicate nel presente accordo si intendono al netto come indicato al art. 5 punto 3.
5. Le Parti riconoscono reciprocamente che l'Allenatore, al termine del presente accordo, o alla sua eventuale risoluzione anticipata, sar  libero di scegliere autonomamente la squadra dove giocare senza che la Societ  possa opporre alcun veto, vincolo o rivendicazione economica e la Societ  si impegna a rilasciare ogni eventuale autorizzazione richiesta.

ART. 10 ESONERO

1. Qualora nel corso della durata del presente accordo la Societ  decida, e lo potr , a pena di efficacia, fare solo con comunicazione scritta, di esonerare l'Allenatore dagli incarichi affidatigli, sar  tenuta comunque a rispettare tutti gli impegni economici e non stabiliti nel presente accordo.
2. Pervenuta la lettera di esonero, l'Allenatore avr  libera facolt  di allontanarsi dalla sede della Societ . In caso di richiamo da parte della Societ  al fine di riprendere l'attivit , l'Allenatore si obbliga a rientrare alla sede di lavoro entro 24 ore se si trova nella stessa citt , in 48 ore se si trova in Italia e 72 ore se all'estero.

(La Societ )

(L'Allenatore)



3. In caso di esonero la Società non potrà né richiedere di liberare l'alloggio né di sospendere gli ulteriori benefit, esclusa la macchina se concessa, salvo nuovo accordo tra le Parti. L'Allenatore, però, si impegna a liberare l'alloggio dopo l'esonero se non lo continua ad occupare.
4. In nessun caso l'impedimento per malattia o infortunio dell'Allenatore potrà costituire per la Società causa di risoluzione unilaterale del presente accordo, restando l'obbligo di rispettare tutti gli impegni stabiliti nel presente accordo.

ART. 11 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL'ACCORDO

1. Indipendentemente da altri motivi di risoluzione, la Società può irrogare la sanzione della risoluzione anticipata del presente accordo nei seguenti casi accertati di:
 - a) uso di sostanze o metodi doping;
 - b) uso di sostanze psicotrope;
 - c) frode sportiva;
 - d) condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato e non sospesa o condonata superiore a 3 anni;
 - e) assenza ingiustificata per più di due gare o dieci giorni consecutivi di allenamento nel corso della stagione.

ART. 12 PROCURATORE / sbarrare l'opzione non scelta

Le Parti riconoscono che sono state assistite nella stesura del presente accordo dal Procuratore _____ iscritto all'Albo dei Procuratori Fip con n. _____ e convengono che le sue competenze sono a carico **dell'Allenatore / della Società** secondo quanto stabilito separatamente tra le stesse.

ART. 13 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, le Parti si richiamano al Regolamento che costituisce parte integrante del presente accordo, ed ai regolamenti sportivi CONI e F.I.P. in materia, nonché alle norme del Codice Civile in materia di lavoro autonomo.
2. In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, le Parti si impegnano a far ricorso alla procedura di ingiunzione e/o alla procedura arbitrale prevista dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia FIP. Ove attraverso una ingiunzione esecutiva od un lodo esecutivo sia accertato un debito economico della Società nei confronti dell'Allenatore, il pagamento sarà garantito anche dalla fidejussione bancaria e/o deposito cauzionale obbligatori previsti dalla FIP per la partecipazione al campionato.

ART. 14 DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 196 DEL 30 GIUGNO 2003

1. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
2. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi

(La Società)

(L'Allenatore)



ASSOCIAZIONE PROCURATORI

di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

3. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art.22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

_____, li __/__/____
LA SOCIETÀ

L'ALLENATORE

Le parti dichiarano che le clausole sotto riportate sono state oggetto di specifica trattativa individuale ed, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e segg. C.C., di approvarle specificamente ed in particolar modo: **art.1 (premessa), art. 2 (oggetto dell'accordo), art.3 (Impegni allenatore) art.4 (qualifica), art. 5 (compenso dell'Allenatore), art.6 (assicurazione), art.7 (assistenza medica e sanitaria), art. 8 (cause di forza maggiore), art.9 (clausola recesso), art. 10 (esonero), art. 11 (risoluzione anticipata dell'accordo), art. 12 (procuratore), art. 13 (rinvio), art. 14 (consenso dell'Allenatore)**

_____, li __/__/____
LA SOCIETÀ

L'ALLENATORE



**SCRITTURA PRIVATA
TRA LE PARTI:**

La Società sportiva dilettantistica _____ con sede in _____ alla _____ n. _____ nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. _____ in seguito denominata "**Società**", con C.F./P.Iva _____ affiliata alla FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO con il n. _____, con mail spes _____@spes.fip.it e associata alla Lega Nazionale Pallacanestro, la quale dichiara come proprio recapito di posta elettronica il seguente indirizzo _____

E

Il Sig. _____, CF. _____ con qualifica CNA _____ domiciliato in _____ alla _____ n. _____ in seguito denominato "**Allenatore**", il quale dichiara come proprio recapito di posta elettronica il seguente indirizzo _____

PREMESSO CHE

- a) Le Parti hanno sottoscritto in data _____ un accordo economico ex art.4 R.E. FIP per prestazione sportiva dilettantistica di allenatore relativo alla/e stagione/i _____
- b) le Parti intendono integrare con la presente scrittura gli accordi presi nell'accordo indicato al precedente punto a).

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 6 ALLOGGIO E SPESE / sbarrare l'opzione non scelta

1. La Società **si impegna / non si impegna** a reperire un alloggio idoneo per l'Allenatore, e per la sua famiglia se a seguito, che abbia adeguati standard di confortevolezza e che sia di gradimento dell'Allenatore in ambiente ammobiliato per il periodo del presente accordo con canone e spese condominiali a carico della Società.

E' facoltà dell'Allenatore optare per una soluzione diversa da quella proposta dalla Società: in tal caso l'eventuale differenza sul canone dell'alloggio che vada ad eccedere la somma di € _____ (_____/00), che resta a carico della Società, sarà a carico dell'Allenatore.

La Società garantirà l'alloggio, ove previsto all'art 6, solo dalla effettiva ripresa degli allenamenti (precampionato 2020/2021). Nel corso della stagione la Società garantirà l'alloggio anche nel periodo di eventuale interruzione e/o cancellazione del campionato sino al termine dell'accordo. L'Allenatore si impegna a liberarlo solo nel caso non lo continui ad occupare.

2. I costi delle utenze di sola luce, acqua e gas saranno:

a) **interamente a carico della Società.**

b) **saranno a carico della Società entro il limite massimo stabilito** di € _____ (_____/00) per stagione; le eccedenze a questo limite saranno a carico dell'Allenatore. Pertanto, la Società si impegna a dare copia delle bollette di luce, acqua e gas ad ogni arrivo per permettere all'Allenatore di monitorare i consumi. L'eventuale conguaglio sarà comunicato all'Allenatore entro la fine della stagione e comunque prima di essere trattenuto dalla Società sull'ultima scadenza da corrispondere all'Allenatore.

(La Società)

(L'Allenatore)



ASSOCIAZIONE PROCURATORI

Saranno a carico dell'Allenatore le spese relative ai consumi telefonici.

ART. 2 ALTRE SPESE / sbarrare l'opzione non scelta

- c) Sarà concessa / non sarà concessa gratuitamente per il periodo di vigenza del presente accordo in uso all'Allenatore un'autovettura, in via esclusiva, completa di polizza assicurativa auto, al netto dell'eventuale franchigia che comunque non potrà essere a carico dell'Allenatore, per eventuali danni. L'Allenatore si farà carico dei costi carburante e della manutenzione ordinaria, mentre la Società rimarrà obbligata alle spese relative per eventuali riparazioni meccaniche straordinarie.
- d) La Società **si impegna / non si impegna** a fornire il vitto all'Allenatore in misura di n. ____ pasto/i giornaliero/i per tutta la durata del presente accordo. In alternativa corrisponderà un rimborso per le spese di vitto non fornito pari ad € _____ = (_____ /00) al mese.
- e) La Società **si impegna / non si impegna** a rimborsare e/o a provvedere alle spese di viaggio per l'Allenatore per n. _____ viaggi aereo/treno/auto/nave da e per _____

ART. 3 EVENTUALI ALTRE PATTUZIONI

ART. 4 ASSICURAZIONE

1. L'Allenatore ha diritto ad una copertura assicurativa per il caso di morte e di invalidità permanente, ed a copertura delle spese mediche, in aggiunta e ad integrazione di quella prevista dalla F.I.P. per i propri tesserati. Gli oneri di tale copertura assicurativa sono a carico della Società, secondo le modalità e sulla base dei massimali di seguito specificati. I massimali di polizza, come da normativa LNP, a prescindere dalla esistenza e dal valore dei singoli accordi economici, sono stabiliti come segue: morte €. 110.000, invalidità permanente €. 110.000 con franchigia 3%, spese mediche €. 5.000 scoperto 10% min. € 150,00 e limite spese fisioterapiche € 600,00.
2. La polizza sarà cumulabile con eventuali altre polizze personali dell'Allenatore. La copia di stipula della polizza dovrà essere inviata all'Allenatore comunque prima dell'inizio del campionato e le copie delle eventuali denunce dovranno essere inviate per conoscenza all'Allenatore entro 15 giorni dal sinistro.
3. In nessun caso, neppure per brevi periodi di tempo o per singoli allenamenti, è consentita l'utilizzazione dell'Allenatore non coperto dall'assicurazione sopra indicata. La violazione della presente norma comporta l'obbligo per la Società inadempiente di provvedere al risarcimento in favore dell'Allenatore infortunato, secondo i massimali previsti sopra.
4. L'Allenatore è tenuto a sottoporsi a tutti gli accertamenti clinici richiesti, purché non invasivi, al fine di consentire alla Società sia di stipulare altre polizze a proprio vantaggio, sia di beneficiare dei relativi

_____, li __/__/____
LA SOCIETÀ

L'ALLENATORE

(La Società)

(L'Allenatore)



ASSOCIAZIONE PROCURATORI

Le parti dichiarano che le clausole sotto riportate sono state oggetto di specifica trattativa individuale ed, ai sensi e per gli effetti d cui all'art. 1341 e segg. C.C., di approvarle specificamente ed in particolar modo: **art.1 (alloggio) art. 2 (altre spese), art.3 (eventuali altre pattuizioni), art. 4 (assicurazione).**

_____, li __/__/____
LA SOCIETÀ

L'ALLENATORE

(La Società)

(L'Allenatore)